

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

### CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE l' ottobre 1920 n. 42

Disposizioni concernenti l'emigrazione in Francia.

*Ai sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno  
e per notizia,  
agli Ispettori dell'Emigrazione, agli Istituti di Assistenza agli emigranti.*

A Torino giungono giornalmente numerosi emigranti, diretti in Francia, i quali non hanno il passaporto vistato dal Console francese *competente* poichè credono di poter ottenere il visto dal Console francese di Torino.

Per evitare gli inconvenienti che ne derivano, urge che gli Uffici provinciali avvertano gli operai che intendono recarsi in Francia, che il Console francese in Torino *non vista* i passaporti rilasciati da R. R. Uffici i quali non siano compresi nella sua giurisdizione (Torino, Cuneo e Novara) e *si rifiuta*, in modo assoluto, di fare eccezioni per coloro che sono titolari di passaporti ottenuti in altre provincie del Regno ed anche per famiglie di emigranti che si rechino in Francia per raggiungervi i rispettivi capi famiglia.

Tutti gli emigranti — non esclusi la moglie ed i figli del capo famiglia, che sia munito di contratto di lavoro intestato a lui solo — che non posseggano *individualmente* il contratto di lavoro, devono avere il visto sul passaporto.

È poi opportuno, ad ogni buon fine, far di nuovo presente agli interessati che le autorità francesi di confine, per consentire ai nostri lavoratori l'entrata nel territorio della Repubblica, esigono *sempre* il contratto di lavoro.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 4 ottobre 1920 n. 43

**Passaporti per emigranti.**

*ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,*  
e per notizia,

*agli Ispettori ed agli Istituti di assistenza dell'emigrazione.*

Gli Uffici di P. S. di confine e quelli dei porti d'imbarco hanno informato questo Commissariato Generale che numerosi emigranti diretti all'estero sono forniti anzichè del modulo di passaporto prescritto col R. Decreto 28 marzo 1920 di quello a libretto destinato esclusivamente pei cittadini non considerati come emigranti e che sono sottoposti alla tassa di L. 25.

Ciò produce parecchi inconvenienti, fra gli altri quello di rendere incompleta la rivelazione del movimento degli espatri e dei rimpatri, la quale si fa, come è noto, mediante le cedole di espatrio o rimpatrio che vengono staccate al momento del transito degli emigranti ai confini od ai Porti del Regno.

Prego pertanto la S. V. di richiamare i funzionari addetti al servizio dei passaporti alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare n. 17011 in data 1° maggio 1920.

Questo Commissariato provvederà, a mezzo dei suoi Ispettori, presso le stazioni d'imbarco e i porti di transito a rinnovare quei passaporti a libretto che fossero stati erroneamente rilasciati agli emigranti e non verranno concessi i compensi stabiliti per tale servizio a quei funzionari degli Uffici emittenti che non osservano le disposizioni impartite pel rilascio dei passaporti.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 17 ottobre 1920 n. 44

**Protezione donne e fanciulli.***Ai RR. Agenti Consolari all'Estero.*

Questo Commissariato Generale desidera preoccuparsi con maggior lena delle condizioni in cui si trovano nei diversi paesi esteri le nostre lavoratrici ed i minorenni emigrati e si prefigge di intensificare l'assistenza e la tutela relative.

È quindi necessario che la S. V. I. metta in grado l'Ufficio scrivente di conoscere esattamente le condizioni generali di questi nostri emigranti nel distretto di Sua competenza e che, poi, lo tenga al corrente di tutto quanto può servire alla esplicazione del compito predetto.

Pertanto prego la S. V. I. affinchè voglia riferirmi:

a) quali siano in materia di legislazione operaia le speciali leggi protettive costà vigenti in favore delle donne e dei fanciulli e se esse vengano sempre estese ai nostri connazionali;

b) in quali generi di lavori le donne ed i fanciulli vengano precipuamente impiegati;

c) quali forme di tutela e di assistenza siano praticamente adottate oltre quelle legali e quali altre potrebbero formare oggetto di studio o di attuazione da parte delle nostre autorità e delle Colonie italiane.

Raccomandando un'indagine precisa ed una cortese sollecita risposta, presento anticipati ringraziamenti e confermo i sensi della mia ben distinta considerazione.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 16 ottobre 1920 n. 45

**Arruolamento di operai per Ditte estere.**

*Ai Segretariati d'emigrazione e agli Uffici di collocamento.*

Risulta che qualche Segretariato, attraverso suoi speciali corrispondenti in Francia, o direttamente, si procura contratti di lavoro da Ditte estere che non sono state autorizzate dal Commissariato a reclutare operai in Italia.

Gli arruolamenti sono poi eseguiti dal Segretariato, quando non sieno senz'altro da questo distribuiti ad altri Segretariati. Questi poi, a loro volta, se non possono eseguire l'arruolamento, passano i contratti ai colleghi di altre regioni.

Questo modo di procedere è inammissibile. Soltanto chi non ha una idea del servizio e delle linee più elementari di una sana politica dell'emigrazione può agire in questo modo.

E perciò invito i Segretariati a non attribuirsi facoltà che, anche per legge, ma certamente per forza di logica, spettano al Commissariato scrivente; e li invito altresì a non delegare ad altri Uffici la ripartizione e la assegnazione degli arruolamenti. In siffatta materia deve esistere uniformità d'indirizzo e direzione unica; soltanto la esecuzione deve essere decentrata e rapida. Sicuro di essere compreso dai miei collaboratori intelligenti e di buona fede, prego la S. V. di vigilare nella zona di sua competenza perchè simili fatti non avvengano.

Se si vuole essere davvero utili ai nostri emigranti è necessario agire in piena concordia, appoggiando e confortando l'azione coordinatrice dell'Ufficio Centrale.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 16 ottobre 1920 n. 46

*Ai Segretariati di Emigrazione, agli Uffici di Collocamento.*

Per evitare che gli operai arruolati da Ditte estere, si presentino senza preavviso e restino danneggiati dalla impreparazione delle Ditte richiedenti a riceverli improvvisamente, si prescrive che, d'ora innanzi, codesto Ufficio, prima di avviare le squadre alla frontiera, preannunci per tempo l'arrivo degli operai stessi all'Ufficio di confine del Commissariato scrivente.

L'Ufficio predetto farà le opportune comunicazioni alle Ditte interessate.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 20 ottobre 1920 n. 48

**Protezione donne e fanciulli.***Agli Istituti di tutela degli emigranti.*

Nell'intento di intensificare l'azione del Commissariato Generale per la tutela e l'assistenza delle nostre lavoratrici e dei minorenni che emigrano, rivolgo preghiera che sieno inviate al Commissariato tutte le notizie e le proposte inerenti all'emigrazione delle donne e dei fanciulli, perchè servano a facilitare l'azione predetta.

Gradirò inoltre conoscere dettagliatamente in quali forme e con quali mezzi i singoli Istituti esplichino la loro attività protettiva; con particolare riguardo alla lotta contro l'analfabetismo, all'insegnamento professionale, e alle manifestazioni pratiche di assistenza. Sarà poi necessario che, periodicamente, i risultati di queste singole attività sieno comunicati all'Ufficio scrivente.

Vivamente ringrazio e prego di darmi assicurazione.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 22 ottobre 1920 n. 51

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori  
e per conoscenza*

*Agli Ispettori dell'emigrazione; ai Segretariati  
dell'emigrazione; alle Giunte e Uffici di zona  
per il Collocamento.*

I. Si porta a conoscenza della S. V. I. che le Ditte francesi autorizzate dal Commissariato Generale ad eseguire reclutamenti di lavoratori nel Regno, non accolgono quegli operai che si presentano ai posti di frontiera, muniti di passaporto sul quale manchi la indicazione *precisa* del mestiere esercitato dal titolare del passaporto stesso.

Per tale fatto sono continue le reiezioni di operai che non esercitano e non conoscono il mestiere richiesto dalle Ditte. I respinti provocano una congestione nel traffico delle Stazioni di frontiera ed arrecano un notevole aggravio alle finanze dello Stato, poichè, per lo più, si deve provvedere al loro gratuito ritorno fino al Comune di pertinenza.

È necessario evitare così gravi inconvenienti. E perciò la S. V. I. vorrà disporre, se è nella Sua competenza, oppure far noto, che gli operai i quali sono reclutati per determinati specifici mestieri debbono sapere sul serio siffatti mestieri. Dal canto loro gli Uffici provinciali dovranno iscrivere sul passaporto *l'esatta indicazione del mestiere* dell'emigrante per evitarne la reiezione, o per facilitarne l'impiego. La parola «bracciante» non serve ad altro che a ritardare la occupazione; quando è possibile, occorre specificare meglio.

Coloro i quali mancano dei requisiti voluti per corrispondere ad un arruolamento per operai specializzati, non dovranno poter ottenere il passaporto con indicazioni di compiacenza; essi dovranno essere, altresì, diffidati dal presentarsi al rappresentante della Ditta arruolatrice perchè saranno irremissibilmente respinti.

II. Avverto, inoltre, che per soddisfare insistenti richieste dei nostri Consoli, in seguito ai gravi inconvenienti deplorati all'estero, e per evitare che speculatori ed arruolatori clandestini distribuiscano *lettere di chiamata o promesse di lavoro*, vaghe, non serie o false — « a datare dal p. v. gennaio » — tali documenti non avranno valore alcuno se non sieno muniti del *visto* del Regio Console Italiano in Francia, o dell'Ispettore della emigrazione a Parigi. Il visto, che

è rilasciato soltanto per attestare la veridicità della richiesta, viene dato sul momento alla Ditta richiedente e perciò non provoca veruna perdita di tempo.

Siccome interessa ai nostri operai di non essere ingannati avviandosi in Francia, in Algeria o al Marocco, chiamati da lettere o da contratti falsificati, aleatori o comunque nulli, è necessario diffidarli dal prendere sul serio siffatte promesse. Occorre che i documenti offerti sieno *vistati* dai nostri Consoli o dall'Ispettore. Tutte le Ditte francesi sono state avvertite di conformarsi a questa facile procedura; e perciò è bene che i nostri lavoratori sieno edotti di questa circostanza per non dover perdere tempo quando sia giunto il momento di espatriare.

Gradirò che ciascun Ufficio per la parte di propria competenza, curi l'esatta applicazione delle predette disposizioni.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

### Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 23 ottobre 1920 n. 52

#### Arruolamenti clandestini.

*Ai Sigg. Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli d'Italia  
in Francia.*

Porto a conoscenza della S. V. I. le nuove norme da seguire per evitare il perpetuarsi delle gravi irregolarità segnalate da molti Regi Agenti nell'invio di *lettere di chiamata* per lavoro nel Regno, all'insaputa dei predetti Agenti, lettere che non presentano veruna garanzia e si risolvono, troppo spesso, in un grave danno ai nostri emigranti.

Con siffatto sistema sono stati tentati dannosi reclutamenti clandestini di operai, con lettere di richiamo false, o con promesse di lavoro illusorie ed aleatorie.

E perciò le autorità circondariali del Regno, *a partire dal p. v. gennaio*, non rilasceranno più passaporti agli operai diretti in Francia, Algeria, Marocco, se questi non esibiscano le lettere di chiamata, il contratto o altro documento, col visto del R. Console d'Italia competente (esclusi gli Agenti Consolari) o del R. Ispettore per l'emigrazione a Parigi.

Abbiamo lasciato tre mesi di tempo perchè tutte le Ditte che si trovano nel territorio di competenza della S. V. I. siano edotte delle nuove disposizioni e vi si uniformino tempestivamente. Ma è altresì

necessario che con comunicati sui giornali, con lettere alle Società industriali, alle Camere di Commercio, ai Prefetti, ai sottoprefetti e ai Sindaci del Suo Distretto, la S. V. I. dia a queste disposizioni la più larga diffusione.

Raccomando alla S. V. I. la massima sollecitudine nell'esame delle *lettere* e dei contratti e nel rilascio del relativo visto, perchè non debbano verificarsi ritardi nell'invio della mano d'opera che viene richiesta dall'estero.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

### Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 24 ottobre 1920 n. 54

*Ai RR. Agenti Diplomatici e Consolari*  
e per notizia:

*Ai RR. Ispettori e Corrispondenti dell'Emigrazione e agli Istituti di Assistenza per gli emigranti.*

La Circolare n. 32, del 7 agosto scorso, che invitava i RR. Uffici all'estero alla applicazione delle norme vigenti in materia di atti chiamata e di contratti di lavoro, ha dato luogo da parte di taluni Uffici a vari quesiti ed osservazioni. Per rispondere a tali quesiti e per eliminare alcuni inconvenienti, che sono stati segnalati, comunico quanto appresso:

*Atti di richiamo.* — Gli atti di richiamo debbono essere rilasciati *gratuitamente* quando sono necessari per far ottenere il passaporto agli emigranti o per ottenere il loro ingresso nel Paese d'immigrazione. Sono emigranti coloro che si recano all'estero e non sono professionisti, industriali, commercianti, o viventi di rendita o persone che occupino un impiego fisso ben retribuito.

Si debbono intendere stretti congiunti agli effetti del rilascio gratuito dell'atto di richiamo il coniuge, i figli, i genitori, gli avi paterni e materni, i fratelli e le sorelle e le famiglie di questi e i collaterali fino al quarto grado.

Si presume che all'infuori di questi gradi di parentela e di altri particolari casi eccezionali che si lasciano all'apprezzamento dei RR. Agenti, gli atti di richiamo di emigranti siano vere e proprie *offerte di lavoro*, ed in tal caso si dovranno seguire le norme relative alle offerte di lavoro.

Quando a termini della legge italiana o della legge locale gli atti di richiamo non siano necessari e venissero tuttavia richiesti dagli interessati per uso privato, essi saranno rilasciati a pagamento.

Gli atti di richiamo dovranno essere rilasciati in originale e non in copia.

Gli atti di richiamo per le altre categorie di persone che non siano emigranti potranno essere rilasciati a pagamento, quando necessari, e sempre in originale.

*Offerte di lavoro.* — Le offerte di lavoro richieste dal R. Decreto 2 maggio 1915, n. 195, possono essere individuali e collettive.

Pei contratti individuali, ad eliminare le molteplici formalità e il deposito di una cauzione, che potrebbero nella maggior parte dei casi sembrare esigenze eccessive, si è stabilito un modulo speciale a stampa di cui si allega copia e di cui viene trasmesso a codesto Ufficio un congruo numero di esemplari. Quando saranno esauriti l'Ufficio provvederà, a sue spese, alla ristampa.

In detto modulo si sono ridotti al minimo possibile gli impegni che il datore di lavoro assume verso il lavoratore italiano.

A rendere più spedite le pratiche relative, e ad evitare ulteriori trasmissioni e possibili disguidi, l'Ufficio consolare trasmetterà la domanda direttamente alla Prefettura o Sottoprefettura o alla Questura italiana competente per ragione di territorio, mentre invece spedirà al Commissariato Generale dell'emigrazione il tagliando che trovasi in calce alla prima pagina.

Le offerte individuali saranno redatte in un solo esemplare, avendo cura di scrivere sul tagliando il numero d'ordine progressivo, e non dimenticando di scrivere alla seconda pagina il numero progressivo del registro percezioni, l'ammontare della tassa percetta e l'articolo della tariffa consolare applicato.

Circa il pagamento della tassa consolare confermo quanto è detto nella circolare n. 32, del 7 agosto scorso, e cioè che detta tassa non deve gravare sull'emigrante, ma sul datore di lavoro.

I Regi Agenti avviseranno ai mezzi migliori per accertare tale circostanza. Ogni modulo dovrà servire per un solo lavoratore.

*Contratti collettivi.* — Le offerte di lavoro per un numero di operai superiore a cinque sono considerate richieste collettive e dovranno redigersi nel modo e colle forme e condizioni previste dal R. D. sopra ricordato e dovranno compilarsi sul modello ordinario di cui pure si acclude copia.

Gli arruolamenti collettivi dovranno essere redatti in doppio esemplare. Entrambi gli esemplari saranno inviati al Commissariato Generale dell'emigrazione.

Le tasse consolari dovranno essere a carico del datore di lavoro.

Dei moduli per arruolamenti collettivi sarà inviato un certo numero di esemplari a codesto Ufficio, il quale, dopo, provvederà, a sue spese, alla ristampa.

Prego di accusare ricevuta della presente Circolare.

Il Commissario Generale  
DE MICHELIS.

MINISTERO  
DEGLI AFFARI ESTERI

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 25 ottobre 1920 n. 55

**Rilascio passaporti**

*Ai RR. Uffici di Prefettura, Sottoprefettura,  
Questori e Sindaci dei Comuni del Regno,*

*Ai RR. Uffici Diplomatici e Consolari  
e per notizia:*

*Ai RR. Ispettori e Corrispondenti dell'emigra-  
zione e Istituti di Assistenza per gli Emi-  
granti.*

L'applicazione del D. L. 18 maggio 1919, n. 1093, e delle circolari in materia di passaporti hanno dato luogo a vari quesiti da parte dei RR. Uffici all'interno e all'estero. Per chiarire i dubbi sollevati e riassumere le istruzioni vigenti si comunica quanto appresso:

Il D. L. predetto distingue due specie di passaporti, quelli per emigranti e quelli per non emigranti o passaporti di classe.

Sono emigranti, a sensi della legge e regolamento sulla emigrazione tutti coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro o a scopi privati, non rientrano nelle categorie seguenti: professionisti, industriali, commercianti, o viventi di rendita o persone che occupino un impiego fisso ben retribuito. I passaporti per l'estero degli emigranti sono rilasciati dalle Autorità competenti indicate nell'art. 1 del R. D. 1° gennaio 1901, n. 36, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato Generale dell'emigrazione (T. U. legge sulla emigrazione, articolo 15).

La durata dei passaporti per l'estero, di qualsiasi specie, è di un anno. Perciò i passaporti che, a norma delle disposizioni precedenti avevano la validità di tre anni, dovranno essere rinnovati dopo un anno dalla data del loro rilascio.

Il rinnovamento del passaporto dovrà essere fatto dalle stesse Autorità competenti a rilasciare il passaporto, seguendo le norme indicate dall'art. 2, del D. L. 18 maggio 1919, n. 1093.

I passaporti degli emigranti sono soggetti alla tassa di L. 2, se si tratta di rilascio o di rinnovazione, e di L. 1, se si tratta di visto per cambiamento di destinazione.

I passaporti rilasciati agli altri cittadini sono soggetti alla tassa di L. 25.

Il semplice visto al passaporto, quando esso non importi rinnovazione o cambiamento di destinazione è gratuito.

I passaporti rilasciati, rinnovati o vidimati all'estero a cura delle RR. Autorità Diplomatiche o Consolari sono soggetti alle stesse tasse pagate nel Regno nella misura sopra indicata con la differenza che le stesse debbano essere pagate in moneta locale ragguagliata al cambio sulla lira oro effettivo.

Tutti i documenti richiesti da emigranti comunque occorrenti per il rilascio, rinnovo o vidimazione (cambiamento di destinazione o semplice visto) sia in Italia che all'estero, del passaporto, debbono essere rilasciati *gratuitamente*.

L'importo delle tasse di L. 2 o di L. 1 riscosse per i passaporti di emigranti deve essere inviato trimestralmente al Commissariato Generale dell'emigrazione mediante *chèque* o vaglia cambiario o postale di servizio.

Pel rilascio, rinnovo o vidimazione dei passaporti non è più necessario l'assenso o nulla-osta del Commissariato Generale dell'emigrazione; salvo le deroghe speciali notificate dal Commissariato stesso.

*Istruzioni speciali per le RR. Autorità del Regno.*

Il fatto della condizione sociale notoria o della professione esercitata è criterio sufficiente per determinare quali persone siano *emigranti*. Chi non è *professionista, industriale, commerciante o vivente di rendita o non occupi un impiego fisso ben retribuito* è emigrante e si presume che emigri a scopo di lavoro o per ragioni personali o di famiglia causate dal lavoro.

Le tasse di L. 2 e L. 1 dei passaporti per emigranti sono devolute al fondo per l'emigrazione. Ad esse non si applica perciò l'aumento del 5% stabilito per le tasse di bollo.

Tutti gli atti che comunque sono necessari per il rilascio, rinnovamento o vidimazione del passaporto per emigranti debbono essere gratuiti e redatti su carta libera (così ad es. l'atto di consenso del padre per l'espatrio del figlio minorenni).

La legalizzazione delle firme apposte sulle fotografie pei passaporti di emigranti e l'autenticazione delle fotografie stesse sono esenti dalla tassa di concessione governativa, di cui al n. 30 della tabella sulle tasse sulle concessioni governative annessa al R. D. 24 novembre 1919, n. 2163, all. F.

Si verifica il caso di veri e propri emigranti che per andare a prendere imbarco nei porti esteri per paesi transoceanici richiedono il passaporto di classe, sottoponendosi al pagamento della tassa di lire 25.

Poichè il rilascio del passaporto da emigrante o del passaporto di classe è subordinato all'accertamento della condizione sociale e della professione del richiedente, non può essere rilasciato passaporto di classe a chi è emigrante.

Ad evitare l'emigrazione clandestina per paesi transoceanici, non si dovranno rilasciare passaporti per emigranti con facoltà di prendere imbarco in porto estero. Così si dovrà evitare di rilasciare passaporti per due destinazioni contemporaneamente, di cui una continentale e l'altra transoceanica.

*Istruzioni speciali per le RR. Autorità all'estero.*

Il D. L. 18 maggio 1919, n. 1093, avendo stabilito due sole specie di passaporti, quelli per emigranti e quelli per le altre classi di cittadini, ha soppresso la categoria intermedia che, nella tariffa Consolare veniva tassata L. 2.

Col sistema stabilito dal D. L. predetto non vi sono passaporti gratuiti, perchè essi debbono essere tassati L. 25 o L. 2.

Le tasse relative debbono essere percepite in moneta locale ragguagliata al cambio dell'oro effettivo.

La rinnovazione del passaporto dà luogo alla percezione delle medesime tasse cui dà luogo il rilascio. Per la rinnovazione non è più necessario l'assenso del Commissariato Generale dell'emigrazione, e perciò le RR. Autorità all'estero dovranno rivolgersi direttamente alle Autorità circondariali quando occorre il nulla-osta previsto dal Decreto 31 gennaio 1901, n. 36.

La vidimazione del passaporto per emigranti (quando importi cambiamento di destinazione) è sottoposta ad una tassa di lire 1 oro.

Il semplice visto sul passaporto di emigranti è gratuito.

La vidimazione dei passaporti di classe è gratuita, anche quando importi cambiamento di destinazione, rimanendo sempre in vigore la gratuita stabilita dall'art. 57 della tariffa consolare.

Con decreto 13 agosto 1920 è stato soppresso il passaporto verde speciale per i cittadini dei paesi redenti, ai quali si rilascia il passaporto ordinario colle norme vigenti per i cittadini italiani.

Il cambio sulla lira oro effettivo da applicarsi dai RR. Uffici all'estero dovrà essere fissato trimestralmente.

I RR. Uffici all'estero dovranno inviare al R. Commissariato le somme effettivamente percepite, nei passaporti di emigranti, coll'indicazione del cambio applicato, e stabilire gli *chèques* in base all'ammontare effettivamente incassato, seguendo le norme impartite dal Ministero degli Affari Esteri per la riscossione dei diritti consolari coll'avvertenza che, sulle somme percepite per passaporti di emigranti non dovrà essere ritenuta nessuna percentuale consolare, all'infuori del compenso ai Funzionari stabilito colla Circolare n. 15, del 7 aprile 1920.

All'erogazione del compenso provvederanno i RR. Consoli coi criteri che riterranno più opportuni in relazione alle speciali condizioni in cui si svolge il servizio nei singoli uffici.

*Il Ministro*  
SFORZA.

**Ministero della Guerra**  
**Divisione Stato Maggiore**

CIRCOLARE 1° novembre 1920 n. 631

**Riespatrio dei militari già residenti all'estero.**

Col congedamento delle classi anziane i militari residenti all'estero prima della guerra, e rimpatriati in seguito alla mobilitazione generale, dalla data della dichiarazione di guerra all'Austria fino all'armistizio, sono stati quasi tutti licenziati dalle armi già da qualche tempo ed hanno potuto in conseguenza avvalersi in gran parte delle facilità accordate dallo Stato per il riespatrio gratuito. La insufficienza di tonnellaggio ha impedito finora di completare tale movimento di riespatrio, per la qual cosa si rende necessario mantenere le facilitazioni suddette ancora per qualche tempo, pur regolando il servizio in modo meno oneroso per lo Stato.

Sono state allo scopo concordate fra questo Ministero ed il R. commissariato generale dell'emigrazione le seguenti norme circa i provvedimenti a favore dei militari licenziati dalle armi, riespatriandi per paesi transoceanici, con riserva di provvedere prossimamente per i riespatriandi in paesi europei.

1° — *Soppressione dei posti di concentramento di Napoli, Genova e Palermo.*

Dal 1° dicembre 1920 saranno aboliti i posti di concentramento di Napoli, Genova e Palermo dei militari congedati e riespatriandi in paesi transoceanici, istituiti con la circolare 137 del *giornale militare* 1919.

2° — *Accertamento del diritto al riespatrio a spese dello Stato.*

L'accertamento del diritto al riespatrio gratuito è devoluto dal 1° dicembre ai comandi del distretto militare per i militari già congedati, ed ai comandi di corpo per quei pochi militari ancora alle armi, che intendessero avvalersi dopo il congedamento delle facilitazioni suddette.

Gli interessati dovranno pertanto presentare ai detti comandi direttamente, o a mezzo dei sindaci del comune di residenza, la loro istanza, corredata dai documenti seguenti:

- a) passaporto, valido per il paese estero di loro provenienza, rilasciato come di consueto, dalle autorità circondariali o dalle questure;
- b) foglio di congedo militare;
- c) fedina penale;
- d) certificato consolare, od altri documenti da cui risulti la partenza dall'estero per servizio militare anteriormente al 4 novembre 1918 e posteriormente al 23 maggio 1915.

Qualora mancasse la prova che l'interessato è effettivamente ritornato dall'estero nel periodo di tempo ora detto, i comandi su indicati potranno rivolgersi agli ispettori dell'emigrazione nei porti di sbarco, indicando, in base alle dichiarazioni dell'interessato stesso, il nome del piroscafo che avrebbe trasportato il militare nel Regno, con la data di arrivo, e richiedendoli di accertare sugli elenchi dei passeggeri in loro possesso se il nome dell'interessato vi figuri. Gli ispettori rilasceranno in ogni modo un certificato, sia positivo che negativo.

In base ai documenti ed ai rilievi summenzionati i comandi di corpo invieranno ai competenti ispettori dell'emigrazione un *attestato* comprovante che lo smobilitato ha diritto al riespatrio a spese dello Stato, facendo però la riserva relativa ai militari ancora alle armi, la cui classe non sia congedata.

### 3° — Avviamento ai porti d'imbarco.

Gli ispettori dell'emigrazione provvederanno, in base a tale attestato, a prenotare i riespatriandi in partenza sui piroscafi disponibili ed invieranno agli aventi diritto, per tramite dei comandi di corpo richiedenti, *i fogli nominativi di chiamata*, con l'indicazione della data approssimativa entro la quale dovranno trovarsi nei porti, e la richiesta ferroviaria mod. B color rosa per il trasporto gratuito sino al luogo d'imbarco.

Ivi giunti i riespatriandi dovranno presentarsi per l'iscrizione ai posti di ricovero per emigranti, ove verranno assistiti nelle pratiche relative al rilascio del visto consolare sui passaporti.

Coloro che giungessero ai porti senza essere muniti del predetto foglio di chiamata dell'ispettore dell'emigrazione e degli altri documenti indicati al n. 2 saranno respinti ai comuni di provenienza a proprie spese. I ritardatari perderanno il turno di partenza e saranno costretti a richiedere all'ispettore dell'emigrazione, a mezzo dei distretti militari, un nuovo foglio di chiamata.

### 4° — Trattamento economico.

Durante la sosta nei porti, che dovrà essere ridotta al minimo, gli smobilitati riceveranno dagli ispettori dell'emigrazione, a mezzo delle amministrazioni dei ricoveri per gli emigranti, i seguenti assegni e competenze:

a) indennità di trasferta per i giorni di viaggio fatto per raggiungere il porto d'imbarco (indennità di missione per gli ufficiali);

b) stipendio del grado (esclusa l'indennità caro-viveri) e indennità di marcia per gli ufficiali. Assegno giornaliero (esclusa l'indennità caro-viveri) e indennità di marcia e di alloggio per i sottufficiali e carabinieri, i quali potranno convivere alla mensa dei sottufficiali pagando il relativo scotto.

Assegno giornaliero, indennità di marcia, vitto e alloggio per i caporali e soldati:

c) indennità di L. 2 per i giorni di permanenza nei porti in attesa dell'imbarco e indennità di L. 5 per ciascun giorno di navigazione compreso il giorno d'imbarco e di sbarco ai militari di truppa.

Restano immutate le norme circa il trattamento a bordo, di cui al n. 11 della circolare n. 137;

d) a tutti i riespatriandi verrà dato inoltre un abito civile completo o L. 80 in sostituzione, con una serie di ricambio di biancheria (1 camicia, 1 paio di mutande, 1 paio di calze, 1 fazzoletto).

### 5° — Famiglie degli smobilitati.

I comandi militari accerteranno altresì l'eventuale diritto all'espatrio gratuito (esclusa qualiasi indennità) delle famiglie degli smobilitati. A tal uopo dovranno venir presentati ai comandi suddetti oltre ai passaporti, anche agli atti di matrimonio e i certificati di nascita dei figli. Il diritto all'espatrio gratuito potrà essere riconosciuto alle persone di famiglia (escluse le persone di servizio) tornate in Italia in dipendenza del richiamo alle armi del rispettivo capo. La concessione potrà essere estesa alla

moglie ed ai figli dei militari, che contrassero matrimonio dopo il rimpatrio e prima del loro invio in congedo.

Accertato il diritto dell'espatrio gratuito delle famiglie i comandi incaricati delle pratiche ne faranno espressa menzione nell'attestato da inviarsi agli ispettori dell'emigrazione, di cui al n. 2 della presente circolare. Alle famiglie spetta, sia in ferrovia che sui piroscafi, il posto che compete ai loro capi.

6° — *Termine utile per la presentazione delle domande.*

È fissato al 31 dicembre 1920 il termine utile per la presentazione delle domande rivolte ad ottenere il rimpatrio a spese dello Stato per gli smobilitati provenienti dai paesi d'oltremare, appartenenti a classi inviate in congedo fino a tutto l'anno in corso.

Il diritto al rimpatrio gratuito persisterà anche dopo il 31 dicembre 1920, ma soltanto per gli smobilitati che avranno presentato in tempo ai comandi militari suddetti le domande sopra accennate. Gli altri saranno considerati come rinunciatarî.

7° — In dipendenza delle presenti disposizioni viene accordata ai militari in attesa di rimpatrio la facoltà di chiedere di continuare ad essere tenuto in servizio presso il proprio corpo fino al giorno dell'imbarco, nel caso la loro classe venga congedata.

I militari congedati invece possono chiedere di essere riassunti in servizio presso il proprio distretto militare fino al giorno dell'imbarco col trattamento stabilito dalla circolare 657 *giornale militare* 1919, penultimo alinea.

Ai militari congedati che non intendessero avvalersi della anzidetta facoltà competono, durante il tempo di temporanea permanenza nei comuni prescelti, il trattamento stabilito dalla circolare 657 suddetta, alinea terzo. Tale trattamento cesserà, ben s'intende, per coloro che a termine del n. 6 della presente circolare non presenteranno nuova domanda ai distretti militari per il rimpatrio gratuito.

*Il Ministro:*  
BONOMI.

### Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 23 novembre 1920 n. 56

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,*

*e per notizia,*

*Agli Ispettori e Segretariati dell'Emigrazione e Uffici di collocamento.*

#### **Avviamento emigranti in porti esteri.**

Il Commissariato Generale dell'Emigrazione, nell'intento di evitare ai nostri emigranti le truffe degli agenti clandestini ed il bagarinaggio dei biglietti d'imbarco sui piroscafi, ha fatto istituire dalle Compagnie Italiane di navigazione un'apposita Società con sede in

Genova, la quale, sotto la vigilanza del Commissariato stesso, ha preso il monopolio di *tutti* i posti liberi sui piroscafi stranieri in porti esteri ed avvia quindi all'estero gli emigranti che non trovano posto nei porti del Regno. A tale scopo la Società predetta ha istituito appositi Uffici di concentramento a Milano e Torino.

Gli emigranti quindi che desiderano imbarcarsi in porto estero potranno rivolgersi ai Rappresentanti delle Compagnie di Navigazione italiane i quali fisseranno i posti, d'accordo con la « Società Avviamento Emigranti Porti Esteri » di Genova (S. A. E. P. E.) e, quando sarà giunto il loro turno, verranno invitati dai rappresentanti stessi a recarsi al posto di concentramento (Torino o Milano secondo il posto d'imbarco) da dove verranno poi accompagnati da appositi incaricati fino al porto nel quale troveranno il piroscafo che è loro destinato.

È necessario che venga reso noto agli interessati che soltanto gli emigranti provvisti del biglietto d'imbarco rilasciato dalla Compagnia Saepe potranno trovare imbarco nei porti esteri, gli altri saranno invece respinti dalla frontiera. Coloro degli emigranti che si trovano già ad avere acquistato il biglietto per l'imbarco in porto estero o ad avere versata una caparra, dovranno rivolgersi all'Ispettorato dell'Emigrazione in Genova, per poter essere ammessi ad imbarcare in porto estero.

Prego di dare alla presente notizia la maggiore possibile diffusione.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

#### Commissariato generale dell'emigrazione

LETTERA 15 ott. 1920 n. 41234 di prot.

*Agli Istituti Bancari, Cooperative di lavoro,  
Enti diversi, ecc.*

**Ente per la colonizzazione - Costituzione del Sindacato di Studio.**

*Ill.mo Signore,*

Il Commissariato Generale dell'emigrazione, nello svolgimento della sua svariata e complessa opera di valorizzazione della nostra emigrazione è venuto nel convincimento che sia necessario e possibile costituire, con capitale italiano, imprese di colonizzazione nei paesi esteri che hanno maggior bisogno della nostra mano d'opera,

sia per l'interesse diretto ed immediato che essi possono avere per creare nuovi centri di assorbimento delle nostre masse lavoratrici, sia per l'interesse che ha il nostro Paese di estendere la propria influenza economica, politica e morale in determinate regioni.

Ad evitare il pericolo che nascerebbe da una inorganica e saltuaria serie di sforzi isolati, spesso contraddittori fra loro e quasi sempre insufficienti allo scopo, si è ritenuto che il miglior modo di elaborare un programma organico e di far convergere gli sforzi verso fini precisi e con mezzi adeguati, fosse quello di costituire un Ente o Istituto Nazionale di colonizzazione che raggruppi le varie energie capitalistiche e studi e finanzi dei progetti concreti ed organici di colonizzazione, d'accordo e col concorso del Commissariato Generale dell'emigrazione in quanto tali iniziative italiane possono avere ripercussione sul movimento emigratorio.

Con siffatto proposito si sono indette riunioni dei rappresentanti degli interessi bancari ed economici nazionali, di Compagnie di Navigazione e di Enti Industriali e Commerciali, che appaiono maggiormente interessati all'impresa.

In tali riunioni è stata decisa, per una prima fase di lavoro, la creazione di un *Sindacato di studi*, avente per iscopo di proporre e rilevare in quali territori ed in quali condizioni possano ottenersi od acquistarsi concessioni per imprese di colonizzazione ed anche per l'impianto e per lo sfruttamento di industrie, in cui la mano d'opera italiana possa essere convenientemente e largamente impiegata.

Si è pure ritenuto opportuno che siano chiamati a partecipare anche agli studi per l'esecuzione dei progetti concreti i rappresentanti delle Organizzazioni e dei Sindacati operai e delle Cooperative di lavoro, inquantochè l'Istituto da crearsi non deve avere carattere prevalentemente capitalistico, ma deve divenire una istituzione d'interesse nazionale e sociale.

A far fronte alle spese inerenti a questa prima fase dell'attività del costituendo Istituto, venne deliberata una prima erogazione di 3,000,000 (tre milioni) di lire, da raccogliersi per un terzo fra le Compagnie di Navigazione Nazionali, e per gli altri due terzi fra i principali Istituti Bancari e gli Enti Industriali e Commerciali che vogliono secondare l'iniziativa del Commissariato.

La costituzione del Sindacato di Studi non implica responsabilità d'impegno per i sottoscrittori di concorrere, a suo tempo, alla costituzione dell'Istituto di Colonizzazione che si vuole fondare. Il Sindacato di Studi deve proporre ed esaminare i progetti di colonizzazione che gli verranno sottoposti, e deve provvedere all'invio di fiduciari e di tecnici nelle diverse regioni nelle quali si riterrà opportuno di avviare la nostra emigrazione e di costituire le imprese agricole, industriali, estrattive, commerciali che appariranno destinate a successo.

Uno dei convenuti è stato incaricato di fare le necessarie pratiche presso gli Istituti di Credito per assicurare l'adesione ed il versamento della quota necessaria a formare la contribuzione richiesta a tale categoria; il Segretario delle Compagnie di Navigazione Italiana ha assunto l'impegno di fare analoghe pratiche presso le Compagnie di Navigazione; al Commissariato, infine, possono rivolgersi tutti gli Istituti ed i privati che desiderano partecipare al Sindacato di studi.

Non sfuggirà certo alla S. V. I. l'alta importanza sociale ed economica che, proprio in questo tormentoso e difficile momento della vita nazionale, può avere l'Istituzione che si intende creare. Si tratta, infatti, di fornire alla nostra emigrazione un impiego utile e remunerativo associandola al capitale e alla direzione tecnica nazionale da cui deve attendersi migliore trattamento e maggiori garanzie che dagli stranieri; si tratta di non lasciarla sparpagliare per il mondo sotto la forma esclusiva di operai salariati dal capitale straniero; ma di costituire delle vere e forti collettività organiche, applicando su vasta scala il sistema cooperativo; si tratta, altresì di trovare all'industria italiana nuovi sbocchi e nuovi mercati, diffondendo la conoscenza dei nostri prodotti, procurando alla economia nazionale materie prime e di consumo di maggiore necessità.

Propositi di questa natura, che contribuiscono anche alla prosperità dei paesi d'immigrazione, non possono lasciare indifferenti coloro i quali hanno vivo il senso dell'interesse nazionale e desiderano vedere la influenza italiana all'estero svilupparsi con sistemi moderni di fecondo lavoro.

È tempo ormai che la nostra emigrazione rappresenti una forza economica e nazionale che ridondi a maggior vantaggio di sé stessa e a vantaggio del nostro paese e ne accresca il prestigio all'estero.

Faccio perciò appello alla S. V. I. perchè voglia dare la propria adesione ed il suo contributo al Sindacato di studi pregandola di volersi mettere in comunicazione con questo Commissariato Generale.

Le sarò grato se vorrà procurarmi l'adesione di altre persone che possano interessarsi alla iniziativa indicandomi altresì i nomi di personalità del mondo finanziario e industriale che, a suo avviso, potrebbero essere utilmente sollecitate ad associarsi alla impresa.

Gradisca, Ill.mo Signore, gli atti della mia distintissima considerazione.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

**ORGANI CONSULTIVI, DI CONTROLLO  
E GIURISDIZIONALI SULL'EMIGRAZIONE**

**Consiglio superiore dell'emigrazione.**

(Triennio 1920-1922)

PRESIDENTE.

PANTANO on. dep. Edoardo, designato dal Ministro per gli Affari Esteri.

VICE-PRESIDENTI.

ROSSI on. dep. prof. Luigi, designato dal Ministro per gli Affari Esteri.  
TURATI on. dep. avv. Filippo, membro del Comitato permanente del Lavoro.

CONSIGLIERI.

BARGONI comm. avv. Foscolo, Direttore generale della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.  
BELLENI gr. uff. Silvio, Direttore generale della marina mercantile.  
BETTONI on. sen. conte Federico, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.  
CABRINI on. Angiolo, designato dalla Lega Nazionale delle Cooperative.  
D'ARAGONA on. dep. Ludovico, Membro della Giunta Esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.  
DE AMICIS on. sen. Mansueto, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.  
DE MICHELIS gr. uff. Giuseppe, Commissario generale dell'emigrazione, come delegato del Ministro degli affari esteri.  
DE RUGGERI on. dep. avv. Nicola, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.  
GARIBOTTI on. dep. Giuseppe, designato dalla Federazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso.  
GIUFFRIDA on. dep. prof. Vincenzo, designato dal Ministro degli affari esteri.  
GRANDI on. dep. Achille, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.  
JACINI on. dep. conte Stefano, designato dalle Istituzioni di assistenza degli emigranti.  
MIRAGLIA gr. uff. Nicola, Direttore generale del Banco di Napoli.  
MOSCA on. sen. Gaetano, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.

OSIMO prof. Augusto, designato dalle Istituzioni di assistenza degli emigranti.  
 PARETTI comm. prof. Orazio, Direttore generale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali.  
 PIEMONTE on. dep. Giuseppe Ernesto, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.  
 QUAGLINO on. dep. Felice, designato dalla Confederazione Generale del Lavoro.  
 SANSONE comm. Antonio, Direttore Generale dell'Opera Nazionale dei combattenti.  
 SCANNI NOVI Giuseppina, designata dalle Istituzioni di assistenza degli emigranti.  
 SOLINAS cav. uff. Luigi, Reggente l'Ufficio di Direttore generale della Previdenza e del Lavoro.  
 GALLARATI SCOTTI duca Tommaso, Rappresentante della Associazione per gli interessi del Mezzogiorno.

SECRETARIO.

RUSSO cav. uff. Giovanni, consigliere dell'emigrazione.

---

**Comitato permanente dell'emigrazione.**

PRESIDENTE.

DE MICHELIS prof. Giuseppe, Commissario generale dell'emigrazione.

MEMBRI.

BETTONI on. conte Federico, Senatore del Regno.  
 CABRINI on. prof. Angiolo, Consigliere dell'emigrazione.  
 D'ARAGONA on. Ludovico, Deputato al Parlamento.  
 DE AMICIS on. dott. Mansueto, Senatore del Regno.  
 GIUFFRIDA on. prof. Vincenzo, Deputato al Parlamento.  
 IACINI on. dott. conte Stefano, Deputato al Parlamento.

---

**Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.**  
(XXV legislatura).

## PRESIDENTE.

BETTONI on. conte Federico, Senatore del Regno.

## MEMBRI.

DE AMICIS on. Mansueto, Senatore del Regno.

DE RUGGERI on. avv. Nicola, Deputato al Parlamento, vice presidente della Commissione.

GRANDI on. Achille, Deputato al Parlamento.

MOSCA on. Gaetano, Senatore del Regno.

PIEMONTE on. Giuseppe Ernesto, Deputato al Parlamento.

## SEGRETARIO.

MARCONI cav. uff. Alfredo, ragioniere capo del Commissariato generale dell'emigrazione.

---

**Commissione centrale dell'emigrazione.**

## PRESIDENTE.

PETRONE on. comm. Silvio, Consigliere della Corte di cassazione di Roma.

## PRESIDENTE SUPPLENTE.

MILLO comm. avv. Eugenio, Consigliere della Corte di cassazione di Roma.

## MEMBRI TITOLARI.

GARIBOTTI on. Giuseppe, membro del Consiglio superiore dell'emigrazione.

GIOVARA comm. Cesare.

MORTARA prof. Giorgio.

VANNUTELLI Lamberto, capitano di vascello.

## MEMBRI SUPPLENTI.

AMICI GROSSI Marco, capitano di fregata.

CAVAGLIERI prof. Arrigo.

FERRARIS comm. Efrem.

GRANDI on. Achille, membro del Consiglio superiore dell'emigrazione.

## SEGRETARIO.

GUIDA comm. Guglielmo, giudice.

## APPLICATO ALLA SEGRETERIA.

FRESA cav. Nicola, cancelliere.

---

---

Il giorno 2 novembre 1920 è morto in Roma l'on. senatore **LUIGI BODIO**, membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione e del Consiglio superiore dell'emigrazione, già presidente del Consiglio stesso e Commissario Generale dell'emigrazione dal 1901 al 1904.

---

Il giorno 26 dicembre 1920 è morto in Roma S. E. l'on. senatore **EDMONDO MAYOR DES PLANCHES**, già Ambasciatore d'Italia e Commissario Generale dell'emigrazione nel biennio 1917-1918.

---

Nel prossimo fascicolo del «Bollettino» saranno pubblicate le necrologie dei compianti senatori *Luigi Bodio* ed *Edmondo Mayor des Planches*.

**Movimento dell'emigrazione italiana . . . . .** Pag. 512

*Emigrazione transoceanica.* — Movimento mensile delle partenze e degli arrivi nei porti del Regno di emigranti transoceanici italiani e stranieri (512) - Movimento mensile degli emigranti italiani transoceanici distribuiti per paesi di destinazione (514).

*Emigrazione non transoceanica.* — Movimento mensile dell'espatrio di emigranti italiani non transoceanici distribuiti per paesi di destinazione (515) - Movimento mensile del rilascio dei passaporti per emigranti con destinazione a paesi non transoceanici (515) - Distribuzione regionale del movimento dell'emigrazione non transoceanica (516).

**Vita degli italiani all'estero . . . . .** » 519

**Varie . . . . .** » 520

**Atti Ufficiali . . . . .** » 523

*Leggi e decreti.* — R. Decreto 18 aprile 1920 concernente l'Ufficio di segreteria della Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione permanente del Lavoro della Società delle Nazioni (523) - Decreto 1° ottobre 1920 del Commissario Generale dell'emigrazione che autorizza la Società Anonima «Avviamento emigranti in porti esteri» ad avviare e imbarcare in porti esteri gli emigranti diretti a paesi transoceanici (525).

*Atti di amministrazione.* — Circolari (526).

*Organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sull'emigrazione.* — Consiglio superiore dell'emigrazione (544) - Comitato permanente dell'emigrazione (545) - Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione (546) - Commissione centrale dell'emigrazione (546).

---

Il « *Bollettino della emigrazione* » non si vende al pubblico in numeri separati,  
ma solo per abbonamento, che costa

————— **LIRE 12 ALL'ANNO** —————

Dirigere cartolina-vaglia al Cassiere del « Commissariato generale della emigrazione »  
**ROMA — 30, Boncompagni — ROMA »**

---